



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 95 del 07-11-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026 CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di novembre alle ore 12:47, in modalità mista, ai sensi del Regolamento del funzionamento della Giunta Comunale, approvato con delibera G.C n. 35 del 04/04/2022, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Budroni Giovanni Maria	Presente	Deledda Giommaria Giuseppe	Presente in videoconferenza
Chessa Pier Giorgio	Presente	Dettori Benedetta	Presente
Masia Domenico	Presente in videoconferenza		

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Zanda.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 5 dell'11.03.2021, è stato istituito il Canone unico patrimoniale ed approvato il Regolamento di disciplina dello stesso;

- con deliberazione consigliare n. 33 dell'8.11.2022 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale, stabilendo tra l'altro di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dei coefficienti per la determinazione delle tariffe per le singole fattispecie previste dai canoni di cui al presente provvedimento;

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato Regolamento, il servizio delle pubbliche affissioni è soppresso come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 27 dicembre 2019 n. 160;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra, le previgenti entrate della COSAP, ICP e canoni mercatali e ricognitori, sono sostituiti dal presente canone unico dal 1° gennaio 2021 ma continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale sono modulate dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai precedenti canoni e tributi che sono sostituiti dal nuovo canone unico;

Visto l'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) che testualmente dispone “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

Considerato che l'attuale tariffazione comunale si pone in contrasto con la disciplina speciale di favore che caratterizza gli impianti di telecomunicazione, tesa a garantire la parità di trattamento tra gli operatori del settore sul territorio;

Viste:

- le Sentenze del TAR Emilia-Romagna nn. 886 e 890 del 28 ottobre 2021 e nn. 953 e 954 del 20 novembre 2021 che hanno annullato i regolamenti COSAP comunali e le delibere di fissazione delle tariffe, limitatamente alla parte in cui venivano previste tariffe ad hoc per le antenne telefoniche;

- la Sentenza del TAR Veneto n. 1428 in data 29 novembre 2021 che ha annullato parzialmente il Regolamento

Comunale di Vicenza per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale, nonché la relativa delibera consiliare di approvazione e la delibera giuntale di fissazione delle tariffe nella parte in cui stabilivano canoni differenziati relativamente agli impianti tecnologici di radio telecomunicazione;

Visto il comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone quanto segue: 831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

Ritenuto pertanto, provvedere alla determinazione dei coefficienti delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale come esplicitati negli allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A “Tariffe Canone Unico Occupazioni suolo, soprassuolo e sottosuolo”;
- Allegato B “Tariffe Canone Unico Esposizione pubblicitaria”;

Dato Atto altresì che le tariffe per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità sono determinate nella misura stabilita dall'art. 1, comma 831 della L. 27 dicembre 2019 n. 160;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare, per le motivazioni espresse in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i coefficienti per la determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale da applicarsi dall'anno 2026 sulla base della disciplina contenuta nella L. 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni, come da allegati parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato A “Tariffe Canone Unico Occupazioni suolo, soprassuolo e sottosuolo”;
- Allegato B “Tariffe Canone Unico Esposizione pubblicitaria”;

Di Dare Atto che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità ai Regolamento per l'applicazione del canone, approvato con delibera del consiglio comunale n. 33 dell'8.11.2022;

Di Allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028.

Con separata votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di Dichiare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Giovanni Maria Budroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Monica Zanda

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Dott. Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Tissi, lì 07-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica Zanda